

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 38

Adeguamento delle sale di uso pubblico alle disposizioni antincendio

Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell'anno 1986, l'ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.

L'onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.